

*Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA*



*Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREE E SERVIZI TECNICI CENTRALI
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto
Osservatorio dei lavori pubblici Organismo di ispezione
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI*

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta n.69 del 01/03/2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01 giugno 2022, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3”.

VISTO l'art. 14 della Legge 6 agosto 2021 n.23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016 n.16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, recante modifiche all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16;

VISTO l'art.4 della Legge 18 marzo 2022 n.2 “Disposizioni in materia di edilizia” recante modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 114720 del 08.10.2025 pervenuta a questa U.O.A301 in data 20.10.2025 prot.119580 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti amministrativi, giudiziari e tecnici per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n.16 del 16 agosto 2016) riguardante lavori abusivi realizzati nell'appartamento posto al piano secondo dell'edificio sito in via Giordano Bruno isol. 102 n.180 del Comune di Messina (ME);

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella realizzazione di varchi nelle murature di mattoni pieni collaboranti con la struttura intelaiata in c.a., con previsione di opere di adeguamento strutturale in acciaio nell'appartamento posto al piano secondo dell'edificio sito in via Giordano Bruno isol. 102 n.180 del Comune di Messina (ME), così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. Salvatore Siracusano, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti lavori abusivi eseguiti, sulla scorta del progetto di adeguamento strutturale completo di calcoli di verifica relativi alle suindicate opere, presentato al suddetto ufficio dalla ditta Tamà Giuseppe, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64, ha emesso processo verbale, ex art.21 legge 64/74, contestando l'inoservanza agli artt. 93 e 94, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 Capo IV, perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione, ed inviandolo alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Messina con nota del 07.07.2024 prot.90885, dichiarando che gli elaborati prodotti sono stati redatti in conformità alla L.64/74 e quindi non danno luogo ad osservazioni in merito alla normativa sismica, subordinando il rilascio dell'autorizzazione alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che con Decreto di Archiviazione, del GIP del Tribunale di Messina N. 2517/24 R.G.GIP del 20.11.2024 sul procedimento penale R.G.N.R. n.4249/24, si dichiara non doversi procedere nei confronti della ditta Tamà Giuseppe in ordine ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno alla relazione d'istruttoria che accompagna la nota del 08.10.2025 Prot.114720, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. Salvatore Siracusano allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere a condizione che vengano realizzati gli interventi di adeguamento previsti in progetto;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, allegati al parere reso, sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'Area 3 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 138232/DRT del 04/12/2025;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali eseguite in violazione della normativa sismica di cui alla Legge 02.02.1974 n.64, consistenti nella realizzazione di varchi nelle murature di mattoni pieni collaboranti con la struttura intelaiata in c.a., con previsione di opere di adeguamento strutturale in acciaio nell'appartamento posto al piano secondo dell'edificio sito in via Giordano Bruno isol. 102 n.180 del Comune di Messina (ME), così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. Salvatore Siracusano, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, di proprietà della ditta:

TAMA' Giuseppe nato a *** il ***** e residente in via *******

possono sussistere a condizione che si realizzino gli interventi di adeguamento previsti in progetto.

ARTICOLO 2. Il progetto di adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 90 (novanta), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 02.02.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Messina e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

ARTICOLO 3. Il presente decreto, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 10.12.2025

Il Dirigente ad interim dell'Area 3
dott. ing. Francesco Puglisi

Il Dirigente Generale
dott. ing. Duilio Alongi